



CITTA' DI AVIGLIANA

Capitolato Speciale d'Appalto
per
la fornitura di energia elettrica da **fonti energetiche rinnovabili**
per
tutte le Utenze della Città di Avigliana
per
il periodo 01 gennaio 2008 – 31 dicembre 2009.

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica da *fonti energetiche rinnovabili* di tutte le utenze intestate alla Città di Avigliana, sia permanenti che temporanee, di prossima attivazione e dell'illuminazione pubblica (IP) di cui all'**allegato elenco** del presente Capitolato Speciale di Appalto, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamenti.

ART. 2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Il 100% dell'energia fornita deve derivare da fonti energetiche rinnovabili (E-FER) come definito dalla direttiva europea 2001/77/CE, recepita in Italia dal DLgs 29 Dicembre 2003, n. 387.

Le garanzie d'origine devono essere fornite da un'attendibile e indipendente terza parte che certifichi la provenienza dell'elettricità e che tale elettricità non sia già stata venduta altrove. Tali garanzie d'origine devono essere emesse da organi competenti designati dagli Stati membri secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/77/CE (art.5), recepita in Italia dal DLgs 29 Dicembre 2003, n. 387 (art. 11).

I certificati RECS – Renewable Energy Certificate System possono costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tali requisiti.

Sono accettati eventuali altri marchi nazionali e/o comunitari legati a tale metodologia di attestazione conformi all'art. 68 comma 9 del DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 che recepisce la Direttiva n. 18/2004.

Il 20% dell'elettricità fornita deve derivare da “nuovi” impianti di energia rinnovabile. Gli impianti saranno così definiti se sono operativi da meno di sette anni dalla pubblicazione di questo bando di gara d'appalto.

Queste specifiche tecniche derivano dall'attività che l'Amministrazione persegue per ridurre gli impatti ambientali, anche all'interno del gruppo di lavoro APE Acquisti Pubblici Ecologici (vedere il sito http://www.provincia.torino.it/ambiente/agenda21/acquisti_ecologici/index) della Provincia di Torino ed all'accoglimento delle indicazioni contenute nel progetto europeo Procura⁺ (www.procuraplus.org).

ART. 3 - CONDIZIONI DI FORNITURA

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire l'energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell'Autorità per l'Energia ed il Gas in

merito agli indennizzi automatici ai clienti finali.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per la Città di Avigliana.

ART. 4 - RESOCONTI

La ditta aggiudicataria dovrà produrre semestralmente un resoconto recante:

- prelievi e costi dell'energia elettrica eventualmente aggregati secondo i generi di utenza di cui **all'allegato elenco**;
- eventuali consumi di energia reattiva e relativi costi sostenuti per le penali;
- profilo di potenza prelevata;
- eventuali superi di potenza contrattualmente impegnata e relativi costi sostenuti;
- l'analisi dei prelievi e dei costi unitari dell'energia elettrica.

Infine nel resoconto dovranno essere evidenziate le criticità riscontrate e formulare le proposte per la loro soluzione, sia in termini di ottimizzazione contrattuale che di interventi di efficienza energetica.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata biennale, per il periodo 01.01.2008 - 31.12.2009.

ART. 6 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

L'ammontare globale presunto della fornitura di energia elettrica, non impegnativo per la Città di Avigliana, è stimato in **kWh 3.431.429** per il periodo di due anni e per un importo presunto di **€ 360.300,00** escluse le componenti indicate al successivo art 9 e l'IVA, per l'intero biennio.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi la Città di Avigliana in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.

Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità degli stabili e degli impianti di illuminazione pubblica oggetto della fornitura.

Non dovranno essere addebitati alla stazione appaltante costi di attivazione e/o di inizio fornitura.

ART. 7 - CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore della Città di Avigliana per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica di tutti gli edifici ed impianti di illuminazione pubblica di cui **all'allegato elenco**.

I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell'offerta economica, valida per i 24 mesi di fornitura previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

I prezzi dell'offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura secondo la seguente schematizzazione:

- **forniture in bassa tensione – presso edifici pubblici**
- **forniture in bassa tensione – per Illuminazione Pubblica**

ART. 8 - INDICIZZAZIONE DEI PREZZI

I prezzi della fornitura di energia elettrica saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Si applica l'art.115 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura di gara sarà espletata mediante Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D .Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso.

Si potrà procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta deve esprimere il prezzo dell'energia minore, sia per ogni fascia della tariffa multi oraria che per la tariffa monoraria, secondo lo schema sotto riportato.

Si aggiudicherà la gara il concorrente che avrà offerto il migliore ribasso percentuale complessivo.

Tariffa	kWh	Prezzo Unitario €/kWh	Importo Totale offerto
BT a) Edifici pubblici	629.303	Cifre:	Cifre:
BT b) I.P.	2.802.126	lettere:	lettere:

I.C.O. - IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTA € _____ (_____)

DETERMINAZIONE RIBASSO PERCENTUALE: $(1 - \frac{\text{I.C.O.}}{360.300,00}) \times 100 =$

I prezzi dell' energia dovranno essere indicati in **Euro per kWh** fino a sei decimali.

I prezzi *non devono essere comprensivi* degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO₂ (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003) in quanto la fornitura di energia proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

I prezzi saranno comprensivi della componente energia proveniente da fonte rinnovabile.

I prezzi proposti si intendono esclusi degli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto (pari a 10,8% per la Bassa Tensione, 5,1 % per la Media Tensione), delle componenti A, UC e MCT, del trasporto del dispacciamento e degli oneri di misura, di sbilanciamento dell' energia.

Il prezzo non comprende inoltre, I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto che dovranno però essere specificati (aliquota e descrizione).

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, sulla base dei prezzi offerti, fornirà complessivamente alla Città di Avigliana l'energia elettrica con il minor importo di spesa.

Nell'offerta dovrà inoltre essere indicato il prezzo offerto per forniture in MT per eventuali nuove realizzazioni, trasformazioni e/o subentri. Si precisa che lo stesso non sarà utilizzato per la determinazione del ribasso percentuale. Il medesimo verrà applicato per eventuali nuove forniture in corso d'appalto, o per esigenze della rete di distribuzione.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Per quanto non previsto varranno le disposizioni dell' A.E.E.G.

ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE

I partecipanti alla gara dovranno fornire una **garanzia provvisoria** di Euro 7.206,00 (settemiladuecentosei/zero centesimi) pari al 2% (due per cento) dell'**importo complessivo dell'appalto**, costituita, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La **fideiussione** può essere **bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di

cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appai tante. Non è consentito prestare la **cauzione** in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. E' ammessa la costituzione di garanzia mediante assegno circolare non trasferibile intestato a questo Comune. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire del beneficio, il concorrente deve dimostrare, in sede di gara, il possesso del requisito a norma di legge. In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio detto requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capo gruppo o dal consorzio.

In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata una fideiussione definitiva ai sensi dell' art.113 del D .lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.

ART. 11 - OPERAZIONI DI SUBENTRO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a predisporre, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

ART. 12 - ASSISTENZA E CONSULENZA

Il Fornitore dovrà essere in grado di offrire gratuitamente, su richiesta della Città di Avigliana, un servizio di assistenza tecnica e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero Mercato e la ottimizzazione dei flussi e degli impianti elettrici, tramite personale specializzato e qualificato.

Considerato che gli aspetti tecnici di riconsegna dell' energia (quali ad esempio tensione, potenza e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio e microinterruzioni, ecc.) sono di competenza del Gestore della rete locale, l'impresa aggiudicataria si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza e consulenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi della Città di Avigliana nei confronti del gestore di rete competente nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica dell'energia riconsegnata ritenuto non idoneo.

Durante l'esecuzione del contratto, il fornitore potrà proporre al Responsabile del Procedimento o all'Amministrazione dell'esecuzione del contratto una modifica dei profili o di altre condizioni tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dalla Città di Avigliana.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avrà periodicità mensile e dovrà evidenziare le seguenti voci:

- costi d'acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete previste dall' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- costi derivanti la fornitura da energia rinnovabile;
- costi/oneri per il trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di Rete;
- le imposte erariali ed addizionali e l'I.V.A. sui consumi saranno a carico della Città di Avigliana e verranno applicate dal Fornitore sulle fatture con le modalità di legge;
- costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato;
- oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero;
- oneri di prelievo di energia reattiva;
- oneri di sbilanciamento dell' energia;
- l'importo zero rispetto gli oneri CO2.

Per quanto non espressamente indicato varrà la Delibera AEEG n. 152/06 – Allegato A Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ed i relativi aggiornamenti che dovessero subentrare durante il periodo di fornitura.

Dovrà essere emessa un'unica fattura in cui sarà riportata, oltre il quadro di dettaglio generale, la distinta di tutti i punti di prelievo suddivisi per ogni utenza in cui sarà riportato il singolo quadro di dettaglio.

Qualora la Città di Avigliana nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, previo accordo con il fornitore stesso.

La Città di Avigliana si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore.

Per esigenze particolari dovrà essere comunque prevista la possibilità di effettuare, su alcuni punti di prelievo, pagamenti con modalità diverse (bollettino c/c postale, ecc).

Tutta la corrispondenza ed i documenti contabili dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

Città di Avigliana Piazza Conte Rosso, 7 10051 AVIGLIANA TO.

ART. 14 - PENALI

Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, la Città di Avigliana applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00) al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso la fornitura non risponda ai requisiti tecnici richiesti di cui all'art. 2 oltre alla penale del comma precedente sarà data tempestiva comunicazione agli organi competenti.

ART. 15 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto, la Città di Avigliana, mediante inoltro di lettera raccomandata AR, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto.

L'Amministrazione Contraente ha facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ART. 16 - RECESSO

La Città di Avigliana, nei casi di giusta causa, ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'appaltatore eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori; grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Città di Avigliana.

In ogni caso, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Città di Avigliana, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a

ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto in questa prestazione di servizio non è previsto.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte della ditta fornitrice degli obblighi di cui sopra, la Città di Avigliana, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 20 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione del contratto, copie occorrenti, bolli, diritti ed altro, sono a totale carico del Fornitore.

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art. 4 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., è l'arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Tecnico Manutentiva della Città di Avigliana – Piazza Conte Rosso, 7 10051 AVIGLIANA TO, tel. 0119769141 fax 0119769109, e-mail lpp.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

ART. 23 - CHIARIMENTI

Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica relativa alla gara, potrà essere inoltrata oltre al RUP anche all'arch. Aldo Blandino referente protocollo APE dell'Ufficio Lavori Pubblici della Città di Avigliana – Piazza Conte Rosso, 7 10051 AVIGLIANA TO, tel. 0119769160 fax 0119769109, e-mail aldo.blandino@comune.avigliana.to.it

I chiarimenti di carattere amministrativo relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Sig.ra Liliana Facciolo della Città di Avigliana – Piazza Conte Rosso, 7 10051 AVIGLIANA TO, tel. 0119769139 fax 0119769109, e-mail lpp.avigliana@reteunitaria.piemonte.it

ART. 24 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della ditta successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

ART. 25 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono richiamare le disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, le disposizioni di contabilità dello Stato di cui al R.D. 18.11.1923, n.2440 e R.D. 23.05.1924, n.827, il D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente esclusivo il Foro di Torino. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.

